

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3241

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1992

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee
(legge comunitaria 1992)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene data per la terza volta attuazione alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nella parte in cui prevede una «legge comunitaria» annuale come strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare, con la sua cadenza periodica, il continuo e fisiologico adeguamento della legislazione nazionale agli

obblighi che ci derivano all'appartenenza alla Comunità europea.

Sono note le motivazioni che indussero a proporre e ad approvare la legge n. 86, oggi generalmente riconosciuta — anche in sede CEE — come una importante e valida riforma istituzionale volta a garantire — in un corretto quadro di rapporti tra il Parlamento e il Governo e tra lo Stato e le Regioni — un'efficace partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea ed una altrettanto efficiente risposta in

termini di attuazione interna della produzione normativa comunitaria che procede oggi a ritmo accelerato, per raggiungere il traguardo del Mercato unico alla scadenza del 1992.

È proprio in relazione all'approssimarsi di questo appuntamento con l'Europa senza frontiere - la cui realizzazione esige non solo l'approvazione in sede comunitaria delle quasi trecento direttive programmate nel «Libro bianco» della Commissione, ma anche la loro tempestiva attuazione interna - che è apparsa ormai indilazionabile una messa in ordine dei nostri conti con la Comunità, per ripianare un allarmante passivo in termini di ritardo nella attuazione di direttive e di eliminazione di norme interne contrarie ai principi del trattato.

L'opportunità di prevedere una legge comunitaria annuale - cioè una legge necessariamente multidisciplinare, la cui organicità è data dallo scopo, che unifica la eterogeneità delle norme che la compongono sotto il segno dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario - è emersa dalla constatazione che, per la mole degli adempimenti comunitari che richiedono il ricorso alla legge, i tempi di approvazione di iniziative legislative isolate non ci consentono di tenere il passo con le scadenze imposte dalla Comunità, con il risultato di accumulare - come fino ad oggi è avvenuto - consistenti arretrati.

Il primo esperimento della legge comunitaria annuale, la legge 29 dicembre 1990, n. 428, si è felicemente concluso con la deliberazione di tutti i decreti legislativi ivi previsti nel termine della delega (scaduta il 27 gennaio scorso), pressochè all'unisono con l'approvazione da parte del Parlamento della seconda legge Comunitaria per l'anno 1991.

Si può pertanto trovare piena conferma del successo incontrato dallo strumento multidisciplinare varato grazie alla cosiddetta «legge La Pergola», a dimostrazione del quale è sufficiente osservare che, sulla base del «Libro bianco» sullo stato di

attuazione del Mercato interno, alla data del 16 settembre 1991, su 130 *mesures* ne risultano trasposte ben 97, con ciò togliendosi l'Italia dall'ultimo umiliante posto della graduatoria europea e ponendosi davanti ad altri Stati quali il Belgio, l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Olanda.

Il principio dell'adeguamento periodico al diritto comunitario tramite la legge comunitaria annuale deve essere rispettato anche per il 1992, anche perchè l'esercizio tempestivo dell'iniziativa legislativa per questo strumento nel termine previsto dall'articolo 2 della legge n. 86 del 1989, risponde ad un'esigenza reale ed indilazionabile di non perdere il ritmo degli adempimenti una volta che l'arretrato è stato smaltito ed occorre ora coronare il risultato finale di presentarci in regola all'appuntamento dell'apertura delle frontiere al 1° gennaio 1993 attuando le ultime direttive connesse alla realizzazione del Mercato Unico.

Il disegno di legge in esame, impostato sulla falsariga delle due leggi precedenti, appare allo stato molto più esiguo rispetto a quelle, sia perchè il numero di direttive da attuare risulta ormai sensibilmente ridotto (se ne prevedono 22 da attuare in via legislativa, 11 in via regolamentare, oltre a quelle che possono essere trasposte in via amministrativa) sia perchè si sono accorpati in un unico articolo (articolo 3) i criteri e principi di delega, distinguendoli per le singole materie (ambiente, tutela della salute, tutela del consumatore, tutela dei lavoratori) anzichè per ciascuna direttiva (o gruppi omogenei di direttive) come fatto in precedenza. Si è cioè utilizzato un metodo agile, compatibile con l'urgenza di provvedere ma non per questo inadeguato all'esigenza di definire in modo costituzionalmente corretto i termini della delega legislativa e degli altri poteri di attuazione, salvo naturalmente le aggiunte e modifiche che potranno essere effettuate nel corso dei lavori parlamentari, con riguardo anche a eventuali norme di attuazione diretta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro qualora non proponenti.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire 100 milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

(Criteri e principi direttivi speciali della delega legislativa)

1. In relazione alle specifiche materie trattate dalle direttive di cui all'allegato A della presente legge i decreti legislativi saranno informati ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale;

b) garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonché l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza;

c) assicurare efficaci misure di tutela del consumatore;

d) assicurare, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il mantenimento dei livelli eventualmente più favorevoli previsti dalla legislazione vigente;

e) adottare le misure necessarie per garantire ai lavoratori una adeguata informazione sulle condizioni di lavoro inerenti al rapporto di lavoro nella fase della sua costituzione;

f) a tutela della salute e della sicurezza prevedere divieti e limitazioni nonché assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo in relazione alle sostanze e ai preparati pericolosi.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

- 90/314/CEE Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
- 90/504/CEE Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci.
- 90/604/CEE Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu.
- 90/605/CEE Direttiva del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660 CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione.
- 91/156/CEE Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
- 91/157/CEE Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
- 91/173/CEE Direttiva del Consiglio, del 21 marzo 1991, recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 91/174/CEE Direttiva del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.
- 91/238/CEE Direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1991, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
- 91/250/CEE Direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

- 91/263/CEE Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
- 91/271/CEE Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- 91/308/CEE Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- 91/338/CEE Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 91/339/CEE Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 91/382/CEE Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- 91/383/CEE Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
- 91/440/CEE Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- 91/477/CEE Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
- 91/496/CEE Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

91/533/CEE Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

91/628/CEE Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

ALLEGATO B

(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

- 90/384/CEE Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 90/642/CEE Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutti-coli.
- 91/67/CEE Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.
- 91/68/CEE Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- 91/69/CEE Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina.
- 91/492/CEE Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- 91/493/CEE Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
- 91/494/CEE Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
- 91/495/CEE Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

91/497/CEE Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

91/499/CEE Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.

ALLEGATO C
(Articolo 5, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

- 91/71/CEE Direttiva della Commissione, del 16 gennaio 1991, che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.
- 90/211/CEE Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
- 90/415/CEE Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
- 90/487/CEE Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 90/533/CEE Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
- 90/612/CEE Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1990, recante modifica alla direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari.
- 91/27/CEE Decima direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

- 91/31/CEE Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
- 91/72/CEE Direttiva della Commissione, del 16 gennaio 1991, che modifica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari.
- 91/102/CEE Direttiva della Commissione, del 18 febbraio 1991, recante modifica della direttiva 88/272/CEE che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- 91/103/CEE Direttiva della Commissione, del 18 febbraio 1991, recante modifica della direttiva 86/547/CEE, che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- 91/126/CEE Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 91/127/CEE Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
- 91/132/CEE Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
- 91/184/CEE Tredicesima Direttiva della Commissione, del 12 marzo 1991, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
- 91/188/CEE Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

- 91/225/CEE Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 91/287/CEE Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).
- 91/296/CEE Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
- 91/321/CEE Direttiva della Commissione, del 14 maggio, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
- 91/326/CEE Direttiva della Commissione, del 5 marzo 1991, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/334/CEE Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
- 91/336/CEE Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 91/342/CEE Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
- 91/356/CEE Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
- 91/357/CEE Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
- 91/376/CEE Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1991, recante modifica della direttiva 86/109/CEE che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

- 91/410/CEE Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- 91/422/CEE Direttiva della Commissione, del 15 luglio 1991, sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- 91/442/CEE Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
- 91/508/CEE Direttiva della Commissione, del 9 settembre 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 91/542/CEE Direttiva del Consiglio, del 10 ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.